



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario**

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

**Trieste**, 12 febbraio 2007

**Prot.** 3964/PROD.COMM.

Al Comune di

**Rif.** prot. 62711 dd. 19/12/2006

**Allegati:**

**Oggetto:** L.R. 29/2005. Somministrazione  
di alimenti e bevande. Quesiti vari.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati una serie di quesiti attinenti la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, evidenziandosi preliminarmente una fattispecie di subingresso per affitto delle aziende di tipologia sia *a)* sia *b)*, dove contrattualmente era previsto che la parte locatrice avrebbe potuto richiedere la restituzione in qualunque momento del titolo di tipologia *b)*, consentendosi comunque al conduttore di esercitare con l'autorizzazione residua l'intera attività di somministrazione; conseguentemente, il proprietario si è reintestato l'autorizzazione di tipologia *b)* e l'ha ceduta ad un terzo soggetto il quale ha presentato la relativa denuncia d'inizio attività.

Premesso che la Pubblica Amministrazione non può intervenire nel merito della volontà negoziale dei privati, in quanto i contratti devono essere esclusivamente utilizzati quali presupposti di legge *stricto sensu* ai fini del procedimento di competenza, si evince che, nella fattispecie prospettata, non è avvenuta alcuna cessione di un'azienda esistente, ma una semplice cessione del titolo autorizzativo cartaceo, poiché nessun bene è stato movimentato dall'esercizio originario; in riferimento all'istituto del subingresso, si richiamano le direttive contenute nella circolare prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003 (pag. 14) e pertanto, se non viene realizzato un **effettivo** trasferimento dell'azienda,

l'operazione non può essere rilevante dal punto di vista del diritto amministrativo del commercio (*infra*, al punto 2, si evidenzia l'eccezione a tale principio).

Anche a voler consentire l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 110, comma 1, della L.R. 29/2005, si ritiene che l'ipotesi non sposti comunque i termini della questione, in quanto la citata norma contempla espressamente la fattispecie della **cessione d'azienda**, nel caso in cui l'operatore si ritrovi titolare di più identiche autorizzazioni per l'azienda medesima, a seguito delle nuove tipologie di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a).

Ciò premesso e passando ad esaminare gli specifici punti del quesito inviato, si intende rappresentare quanto segue:

1. le problematiche attinenti le autorizzazioni sanitarie esulano dalle competenze della Direzione scrivente, rientrando nelle attribuzioni della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale;

2. l'istituto della reintestazione (articoli 39, comma 5, e 72, comma 6) in via esplicita contempla la denuncia solo <<ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda>> e non necessariamente in relazione ad una vera e propria attivazione dell'azienda medesima: la norma rappresenta una deroga alle sopra evidenziate regole generali sul subingresso, consistendo la *ratio* nell' evitare che, alla fine di ogni singola gestione, il titolare attivi magari per un solo momento l'attività, quindi la sospenda, poi la ceda nuovamente in gestione, alla fine di tale gestione ancora la riattivi, la sospenda, la riceda in gestione, e così via all'infinito;

3. la denuncia d'inizio attività sostituisce l'autorizzazione nelle fattispecie di legge (la regola viene espressamente sancita dall'articolo 109, comma 1) e rappresenta l'attestazione del possesso dei prescritti requisiti (articolo 2, comma 1, lettera s); se l'attività, per qualsivoglia motivo, non può essere concretamente iniziata (es. mancanza della disponibilità dei locali), la presentazione di una DIA perde di significato o può configurare addirittura l'ipotesi di una denuncia mendace;

4. per quanto concerne la prospettata ipotesi, nello stesso locale, di due attività di somministrazione (entrambi di tipologia a) considerata l'assenza della differenziazione di cui alla L. 287/1991, qui si verificherebbe la fattispecie dell'esistenza di due autorizzazioni oggettivamente identiche inerenti la medesima azienda, il che costituirebbe violazione del principio generale dell'ordinamento giuridico di cui al broccardo *ne bis in idem*, a meno che non si

provveda alla separazione dei locali preesistenti e vengano in ogni caso rispettate le condizioni prescritte dall'art. 70, comma 5;

5. il rapporto tra DIA e disponibilità dei locali è già stato esplicitato al punto 3, inoltre si rinvia al punto 6 per ulteriori approfondimenti;

6. per il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio, nonché in relazione alla denuncia ai fini del subingresso, la disponibilità dei locali ove si intende svolgere l'attività deve essere interpretata nel senso della *materiale detenzione* dell'immobile e non già della giuridica disponibilità; pertanto la disponibilità del locale, pur costituendo elemento indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio (ed il suo venir meno giustifica la revoca della licenza commerciale), non va intesa come disponibilità giuridica, ma nel senso di detenzione materiale dell'immobile; sicché, nel caso di attività svolta dall'esercente in locali condotti in locazione, la cessazione di tale rapporto non giustifica di per sé la revoca dell'autorizzazione da parte del Comune, tanto più ove il rilascio dell'immobile sia "sub iudice" (pendenza di un giudizio di opposizione allo sfratto, e comunque locali occupati dall'affittuario) (Consiglio Stato, sez. V, 13 luglio 1994, n. 771).

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr